



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LORENZA BULLO

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- in data 18.02.2025, ai fini del pagamento del prezzo di acquisto di una autovettura, riceveva (da indirizzo apparentemente riconducibile al venditore) una fattura dell'importo complessivo di € 30.725,09, recante l'indicazione delle coordinate bancarie;
- effettuato il bonifico, inviava all'indirizzo mittente la distinta di pagamento e riceveva una conferma di ricezione del bonifico;
- in data 3.03.2025 il venditore segnalava il mancato ricevimento del pagamento pattuito;
- comprendeva, così, che l'IBAN indicato in fattura apparteneva ad un soggetto terzo;
- si rivolgeva immediatamente al proprio istituto bancario, *eccependo la macroscopica incoerenza tra l'IBAN indicato e l'intestazione obbligatoriamente inserita nel bonifico* e sollecitando il richiamo dell'operazione con procedura di "recall";
- contestualmente, il 4.03.2025, provvedeva alla presentazione di querela;
- solo in data 31.03.2025, la propria banca comunicava che l'intermediario convenuto (PSP del beneficiario), in data 19.03.2025 aveva dichiarato l'infruttuosità della procedura a causa della mancanza di fondi sul conto corrente del beneficiario;

- nulla veniva riferito circa la data in cui i fondi erano divenuti indisponibili, né venivano forniti elementi che potessero far ritenere che l'intermediario avesse agito con la necessaria tempestività ed efficacia nell'attuazione del tentativo di recupero, imposto dalla normativa vigente;
- la PSD2 affida al cliente l'onere della corretta indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario e circoscrive le responsabilità della banca ordinante;
- ciò nondimeno deve osservarsi *che tale impianto normativo non esonera l'intermediario ricevente dall'obbligo di attivarsi*, in presenza di *una segnalazione tempestiva di frode, con ogni più diligente mezzo al fine di tentare il blocco dei fondi* e impedire il perfezionamento dell'altrui danno;
- l'assenza di informazioni puntuali sul momento di esaurimento dei fondi e, soprattutto, il lungo intervallo temporale intercorso tra la segnalazione e il riscontro fornito, sono elementi che qualificano *la condotta della banca ricevente* in termini di colpevole inerzia.

Parte ricorrente chiede pertanto all'Arbitro di accertare la violazione della diligenza richiesta al "*bonus argentarius*" da parte del *PSP di destinazione del bonifico* per non aver tempestivamente dato corso alla procedura di *recall* del bonifico; chiede altresì il risarcimento del danno in misura pari alla truffa subita e quindi per euro 30.725,09.

L'intermediario resiste alla pretesa e contro deduce quanto segue:

- in data 25/02/2025, è pervenuto in accredito il bonifico di euro 30.725,09 destinato in favore di un conto valido ed operativo presso lo stesso intermediario convenuto;
- *il PSP di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN;*
- la richiesta di recall è pervenuta in data 05/03/2025;
- aveva già sottoposto a monitoraggio interno il rapporto beneficiario dei fondi il giorno precedente alla ricezione della richiesta di recall, ma i fondi erano già stati impegnati altrove;
- in data 07/03/2025 è riuscito a mettersi in contatto con il proprio cliente, il quale ha confermato la disponibilità a restituire i fondi mediante deposito sul conto corrente;
- tuttavia, malgrado le rassicurazioni fornite verbalmente, nei giorni successivi il cliente è diventato irreperibile;
- alla banca non è consentito di disporre delle somme pervenute in accredito senza il consenso del titolare del conto o senza precise disposizioni delle autorità competenti;
- la recall è stata correttamente esitata in automatico entro 10 giorni lavorativi;
- la motivazione non è stata "mancanza di fondi", ma "Risposta automatica negativa. Nessuna risposta dal beneficiario" poiché il cliente non ha creato la liquidità necessaria per la restituzione dei fondi.

L'intermediario convenuto, ribadendo di essere *il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (del bonifico)* conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Seguono *repliche e contro repliche* in forza delle quali:

parte ricorrente insiste nella propria pretesa sostenendo quanto segue:

- ai fini della valutazione della condotta dell'intermediario è necessario acquisire anche la documentazione relativa alle movimentazioni del conto corrente intestato al beneficiario, tanto nelle settimane antecedenti l'accredito di € 30.725,09 quanto nelle giornate immediatamente successive alla rimessa;
- quanto dichiarato dalla stessa banca circa una verifica interna compiuta sul conto corrente del beneficiario il giorno precedente alla ricezione della procedura di recall dimostra che l'intermediario aveva già individuato elementi di sospetto tali da imporre l'attivazione immediata delle misure cautelari;
- l'intermediario avrebbe dovuto rilevare l'evidente anomalia insita nell'accredito di un pagamento che, oltre a recare l'indicazione di un soggetto economico di notorietà planetaria, era di importo così rilevante e disposto in favore di una società del tutto estranea;
- di conseguenza, l'intermediario avrebbe dovuto sospendere l'operatività del conto;
- esemplare, in tal senso, è la decisione n. 6267/2023 del Collegio di Roma, ove si è ravvisata la responsabilità dell'intermediario per non avere considerato l'anomalia di bonifici qualificati come pagamenti di fatture commerciali, ma ricevuti da un cliente privo di collegamenti imprenditoriali (un semplice infermiere).

parte resistente insiste per il rigetto sottolineando quanto segue:

- le nuove richieste formulate in sede di repliche sono inammissibili in quanto si basano su presupposti e fatti diversi rispetto a quelli originariamente contestati;
- ciò premesso, si è prontamente attivato, e già in data 04/03/2025 ha provveduto a limitare l'operatività del conto corrente in questione;
- *alla data di esecuzione del bonifico non aveva nessun onere di controllare il nominativo del beneficiario dei fondi;*
- il richiamo alla decisione n. 6267/2023 del Collegio di Roma non appare pertinente al caso in esame, in quanto le circostanze di fatto e la posizione soggettiva dei beneficiari nei due casi sono radicalmente diverse sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo;
- viene fornita evidenza che i fondi erano già stati distratti altrove sia in data 04/03/2025 quando ha limitato l'operatività del conto sia in data 05/03/2025 quando è pervenuta richiesta di recall;
- da ultimo, risulta difficile comprendere la ragione per cui il ricorrente abbia disposto un ulteriore bonifico in data 18/06/2025 in favore del conto corrente oggetto di contestazione.

DIRITTO

Parte ricorrente è caduta vittima di una truffa nota come "*Business E-mail Compromise*" nell'ambito della quale ha erroneamente disposto un'operazione di bonifico a favore di *un IBAN non corrispondente a quello dell'effettivo beneficiario*.

Parte ricorrente propone tuttavia il presente ricorso nei *confronti del PSP di destinazione del bonifico* e non contro l'intermediario tramite il quale ha ordinato il bonifico e presso il quale è titolare di un conto corrente.

Le domande avanzate nei *confronti del PSP di destinazione del bonifico* sono le seguenti:

- a) risarcimento del danno quantificato in misura pari all'importo del bonifico (€ 30.725,09);

- b)** acquisizione delle movimentazioni del conto corrente del destinatario del bonifico e richiesta di blocco dei fondi accreditati per truffa su conto di suo correntista.

In sede di ricorso, parte ricorrente motiva la richiesta risarcitoria (lett. a) sulla scorta della presunta responsabilità della convenuta per il ritardo nella gestione della procedura di *recall*.

Nelle repliche, parte ricorrente introduce indi un ulteriore profilo di presunta responsabilità della banca convenuta. Lamenta, infatti, come quest'ultima non si sia attivata tempestivamente, bloccando il conto beneficiario del bonifico, a fronte di una operazione che presentava elementi di anomalia.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità tanto della richiesta di acquisizione documentale quanto della contestazione inerente alla mancata attivazione di adeguati controlli preventivi, osservando che nel procedimento ABF non è ammesso in sede di repliche un ampliamento dell'oggetto del contendere.

In proposito, si rammenta che le Disposizioni ABF escludono la possibilità di ampliare, in sede di repliche, la domanda formulata con il ricorso, prevedendo testualmente che *"Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale"* (Sez. VI, § 1).

L'orientamento consolidato dei Collegi ABF ritiene che non è ammissibile nel procedimento ABF una *mutatio libelli* rispetto alla domanda originariamente formulata nel ricorso, essendo, al più, consentita in sede di repliche una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso (in tal senso v. Collegio di Bologna, n. 21459/2021 secondo cui non è ammissibile una *mutatio libelli*, *"essendo al più consentita una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso, sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22404/2018"*; nonché Collegio di Torino, n. 4374/2020; Collegio di Roma, decisione n. 4821/2019, Collegio di Milano n. 20926/2021 e n. 204/2020 il quale precisa che *"attesa la natura del presente procedimento, il Collegio deve adottare un'interpretazione conservativa della domanda della parte ricorrente; dall'altro, che tale criterio ermeneutico non può spingersi fino al punto da consentire una mutatio libelli in sede di repliche alle controdeduzioni. Tale momento difensivo, infatti, può consentire al ricorrente solo di puntualizzare le difese, ma non di introdurre, come nel caso di specie, nuove domande, precludendo, tra l'altro, il contraddittorio con l'altra parte. Pertanto, le nuove domande formulate in sede di repliche dal cliente devono essere dichiarate inammissibili"*).

Quanto alla richiesta di acquisizione delle movimentazioni del conto corrente del destinatario del bonifico, si rammenta che secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali esula dalle competenze dell'ABF la possibilità di ordinare l'esibizione di documenti o altre cose ex art. 210 c.p.c. e di disporre perizie, atteso che le Disposizioni ABF prevedono che *"La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione prodotta dalle parti nell'ambito dell'istruttoria"* (Sez. V § 3).

In relazione ai poteri istruttori dell'ABF, come puntualizzato anche dal Collegio di Roma, con la decisione n. 6870/2019, va tenuto presente quanto segue: *"....Nel disporre che il Collegio può "chiedere ulteriori elementi alle parti", la Sez. VI, § 2, 4° alinea delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ha inteso attribuire al Collegio un potere d'ufficio di integrazione delle evidenze prodotte, non anche il potere di accogliere una domanda in tal senso delle parti. Questo Arbitro, infatti, non dispone del potere di ordinare l'esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c.; pertanto, esso può usare il proprio potere d'integrazione "nei soli casi in cui, secondo l'insindacabile e prudente apprezzamento del Collegio, l'assenza di determinati elementi valutativi sia tale da pregiudicare la sciente assunzione*

di una decisione” (Collegio di Milano, pronuncia n. 4632/2015). Nel caso di specie, tale circostanza non ricorre, in quanto la mancata produzione in atti dei documenti richiesti dalla ricorrente non pregiudica la “sciente assunzione di una decisione” da parte di questo Collegio. Pertanto, le richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente devono essere respinte.” Le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in Materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate dalla Banca d’Italia prevedono infatti che “la decisione sul ricorso [sia] assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria” e che nessuna prova costituenda possa essere acquisita nel corso del procedimento davanti all’Arbitro (Collegio ABF Milano, n. 12014/17; in senso conforme v. anche Collegio di coordinamento, n. 12645/2021).

Pertanto sia le domande formulate in sede di repliche (mancata attivazione di adeguati controlli preventivi e blocco cautelativo del conto beneficiario del bonifico), sia le richieste istruttorie (di acquisizione delle movimentazioni del conto corrente destinatario del bonifico) (*domande sub b*) formulate dalla parte ricorrente devono essere respinte in quanto inammissibili; il Collegio procede pertanto con l’esame del ricorso con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per euro 30.725,09 basata sulla asserita responsabilità *del PSP del beneficiario* nella procedura di recall (*domanda sub a*).

A tal fine, il Collegio in via preliminare dà atto che sia i fatti che la presentazione del presente ricorso sono avvenuti entrambi prima dell’entrata in vigore il 9 Ottobre 2025 del Regolamento UE 2024/886, regolamento concernente i bonifici istantanei in euro.

Sulla base della documentazione in atti e delle affermazioni delle parti, il bonifico oggetto di contestazione (Bonifico SEPA) è stato eseguito in data 25/02/2025 a favore di un IBAN radicato presso la banca convenuta con causale: “ORDINE RN*****” e Beneficiario indicato una nota società di autovetture. L’IBAN beneficiario inserito dal ricorrente non corrispondeva tuttavia a quell’IBAN effettivo destinatario, creditore dell’ordine, ma era riconducibile ad una SRLS terza. Al riguardo le parti concordano sulle modalità di esecuzione della truffa, che risultano puntualmente descritte nella denuncia allegata dal ricorrente e sporta in data 4.3.2025; in particolare, il ricorrente ammette di aver inserito le coordinate bancarie riportate nella fattura la quale era purtroppo stata alterata (in punto di IBAN destinatario) da terzi malfattori. Il ricorrente si è accorto della truffa solo perché il 3 marzo 2025, circa 6 giorni dopo il bonifico, aveva ricevuto una email di sollecito al pagamento dell’autovettura dal reale creditore che nel frattempo non aveva ricevuto alcun pagamento: confrontando l’IBAN riportato nella mail di sollecito di pagamento della fattura e quello indicato nella fattura ricevuta in precedenza sempre per il medesimo ordine di acquisto da un asserito dipendente della casa automobilistica, con indirizzo email apparentemente genuino, si è reso conto della falsità della prima email.

Contestualmente alla presentazione della denuncia (4.03.2025), il ricorrente ha segnalato alla propria banca di aver subito la frode, chiedendo al contempo il richiamo del bonifico; la *richiesta di recall* è pervenuta alla banca convenuta con il presente ricorso in data 05/03/2025, come da evidenza depositata in atti.

Il giorno antecedente alla ricezione della richiesta di recall (e cioè il 4.3.2025), la stessa banca convenuta aveva già condotto verifiche sul rapporto destinatario del bonifico e ne aveva disposto il blocco, come da schermata acclusa alle controdeduzioni.

L’intermediario convenuto ha tuttavia evidenziato che già in data 04.03.2025 i fondi erano stati distratti altrove tramite disposizione di tre bonifici in uscita, tutti eseguiti lo stesso giorno della ricezione del

bonifico per cui è ricorso: a comprova di tali affermazioni, l'intermediario non ha prodotto gli estratti conto per ragioni di privacy, ma ha allegato alle repliche la relativa tabella con evidenza di entrate e uscite nel giorno 25.2.2025.

Da tale tabella risulta che le operazioni in uscita sono state disposte nella medesima data di esecuzione del bonifico e, *dunque, prima che il cliente si attivasse per chiedere il recall*.

La parte convenuta ha poi offerto evidenza documentale dalla quale risulta che in data 07/03/2025 si era messa in contatto con il proprio cliente beneficiario del bonifico *de quo*, il quale aveva verbalmente manifestato la propria disponibilità a restituire i fondi, ma poi si era reso irreperibile.

Conseguentemente, in data 19.03.2025, la convenuta ha riscontrato la richiesta di recall con la seguente motivazione: *“Risposta automatica negativa. Nessuna risposta dal beneficiario”*:

In data 31.03.2025, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Dlgs 11/2010, l'odierno ricorrente è stato informato dalla propria banca (non convenuta e quindi terza rispetto al presente ricorso) circa l'esito negativo della richiesta di recall effettuata al PSP del beneficiario del bonifico; in tale lettera il PSP del pagatore ricorrente, con la collaborazione del PSP convenuto (quello del beneficiari) hanno fornito ogni informazione disponibile utile ai fini di un'azione di tutela in giudizio contro i truffatori come il nominativo dell'intestatario dell'“IBAN truffaldino”.

In punto di diritto, la fattispecie oggetto del presente è riconducibile alla truffa denominata *Business E-mail Compromise*, che consiste nel subdolo inserimento di un cybercriminale nel *thread di mail* relativo a un'interazione tra un professionista o un'impresa e la relativa clientela, finalizzato ad alterare i documenti di fatturazione; in questo modo, i pagamenti effettuati a saldo delle prestazioni professionali non vengono accreditati ai legittimi creditori bensì sui conti di terzi ignoti.

Tale tipo di truffa si colloca pertanto a monte del processo di autorizzazione e autenticazione dell'ordine di pagamento, il quale viene personalmente disposto dal soggetto truffato, sia pure sulla base di una volontà viziata. Conseguentemente, in casi del genere i collegi territoriali escludono l'applicabilità della disciplina prevista per le c.d. *“operazioni non autorizzate”*, tali essendo solo quelle effettuate *in assenza* del consenso del pagatore (art. 5 del D.lgs. 11/2010), consenso invece presente nel caso in esame.

Richiamando i principi espressi dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 162/17, i Collegi territoriali escludono quindi l'obbligo di rimborso a carico dell'intermediario, in quanto *la frode si pone all'esterno del processo di autorizzazione e di autenticazione del pagamento*, con la conseguenza che a trovare applicazione, di tale normativa di settore, sono solo le disposizioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 11/2010, che impongono al PSP di eseguire le operazioni in conformità con l'identificativo unico fornito dal pagatore: tale art. 24 esclude, infatti, la responsabilità dell'intermediario nel caso in cui abbia utilizzato l'IBAN fornitogli dal cliente. In particolare, secondo il Collegio di Coordinamento (decisione 162/2017), la norma citata deve essere intesa nel senso che *“(...) nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante ed il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono autorizzati a realizzare l'operazione in conformità esclusivamente all'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione del bonifico non è tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nella realizzazione del bonifico non sono responsabili, ai*

sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Nel caso in cui l'utilizzatore abbia fornito un codice identificativo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento dell'ordinante e del ricevente si adoperano per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento sulla base degli obblighi di diligenza professionale che loro competono".

In senso conforme anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che con la sentenza del 21 marzo 2019, C-245/18, ha precisato che *"l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE [...] deve essere interpretato nel senso che ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario»".*

Nel caso in esame, dunque, il *prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del bonifico (intermediario convenuto)*, avendo eseguito l'accredito del bonifico in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento va esente da responsabilità, non essendo tenuto a verificare la congruità tra il *nominativo del beneficiario ed il titolare del conto di accredito identificato tramite l'IBAN fornito dall'utente di servizi di pagamento* e ciò anche se l'utilizzatore ha fornito al PSP informazioni ulteriori rispetto all'IBAN, il tutto come ribadito dal citato Collegio di Coordinamento 162/2017, dalla Corte di Giustizia, dal successivo Collegio di Coordinamento decisione n. 6886/2022, nonché dai Collegi ABF (in tal senso v. Collegio di Bologna decisione n. 9337/2024, peraltro relativa ai c.d. bonifici parlanti per ragioni fiscali; nonché Collegio di Bari, decisione n. 7281/2024) .

Con riferimento, inoltre, al recupero dei fondi, vale quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 11/2010 secondo cui: *"Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela".*

Anche con riguardo a tale profilo, nulla può essere imputato all'intermediario convenuto, avendo quest'ultimo dimostrato di essersi prontamente e diligentemente attivato per il recupero dei fondi non appena notiziato della possibile truffa, ma che non vi era più niente da fare dal momento che oggettivamente le somme truffate erano entrate, ma anche uscite dal conto beneficiario lo stesso giorno 25.2.2025 per effetto di bonifici in uscita effettuati dal titolare del conto di accredito. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento dei Collegi, il recupero dell'importo di un'operazione di pagamento divenuta irrevocabile è comunque subordinato al consenso del beneficiario ovvero ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria (*ex multis* v. Collegio di Milano, decisione n. 16506/2022 e Collegio di Bari, decisione n. 7281/2024).

Il Collegio ritiene, infine, che nel caso in esame non sussistano i presupposti per invocare la responsabilità dell'intermediario convenuto nemmeno sulla base dei parzialmente innovativi principî, di cui alla recente ordinanza Cass. 25 giugno 2024, n. 17415. In tale decisione la S.C. ha sottolineato che la normativa di settore dell'art. 24 del Dlgs 11/2010, nei termini di cui in motivazione, *"non ha carattere precettivo e lascia aperta la possibilità agli intermediari di eseguire il controllo dei dati di pagamento forniti dall'utente, con la conseguenza che la condotta dallo stesso adottata, una volta divenuto consapevole dell'errore, può determinarne la responsabilità".* La possibilità, infatti, di affermare una

responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento (anche) alla *stregua delle regole di diritto comune (principi di correttezza e diligenza professionale ricavabili dalla normativa generale)*, risulta, in detta pronunzia della S.C., *subordinata alla sussistenza della prova dell'avvenuto riconoscimento dell'errore da parte dell'intermediario*, il quale abbia dato comunque corso all'operazione, *nonostante detto riconoscimento*. La Corte precisa, invero, che le norme in tema di diligenza professionale e buona fede non impongono all'intermediario di adottare *preventivamente metodi per la rilevazione dell'errore* e quindi di controllare sempre che le informazioni fornite dall'utente siano corrette, bensì gli impongono di evitare che l'errore, *una volta scoperto*, infici la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. Peraltro, secondo la S.C. (punto 2.8.1. della motivazione), nel caso del bonifico, *“l'eventuale responsabilità ricadrà sull'intermediario del beneficiario (...), mentre l'altro intermediario fruirà automaticamente dell'esimente di cui al più volte citato art. 24”*. Ciò in quanto il prestatore di servizi di pagamento di colui che dispone in autonomia un bonifico non può in nessun modo effettuare alcun controllo di corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, per la semplice ragione che il beneficiario della disposizione, di norma, non è un suo cliente.

Nel caso in esame l'intermediario convenuto è sì il PSP del beneficiario del bonifico, ma dalla documentazione in atti non consta che quest'ultimo, al momento dell'esecuzione della disposizione in data 25.2.2025 con valuta per il beneficiario in pari data, avesse consapevolezza dell'incongruenza dei dati forniti nell'ordine di pagamento, ordine che peraltro non era un bonifico parlante e conteneva una causale riferita ad un ordine di pagamento alfanumerico non immediatamente riferibile ad una specifica operazione; vero è che il nominativo del beneficiario indicato nell'ordine di bonifico era una SRL dal nome diverso rispetto alla società titolare dell'IBAN di accredito, ma ciò di per sé non è sufficiente, in assenza di altre anomalie, per far presumere *ex ante* che il conto destinatario sia errato dal momento che spesso le società per varie ragioni cambiano fisiologicamente il nome.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE